



IL QUADRO NORMATIVO, DI
PENSIERO ... E DI AZIONE
**LAVORARE PER
L'INCLUSIONE**

a cura di Rita Garlaschelli

INCLUSIONE

FASE DI RIDEFINIZIONE
DI NORME E LINEE DI INDIRIZZO

Ma il quadro di pensiero rimane
saldamente ancorato ai principi
fondamentali!!

L'INCLUSIONE: la dimensione sociale

Jurgen Habermas (storico, filosofo e e sociologo tedesco)

«Inclusione, non significa accapparramento assimilatorio, né chiusura contro il diverso. Inclusione dell'altro significa che i confini della comunità sono aperti a tutti...»

L'INCLUSIONE: la dimensione sociale

- Si riferisce a tutti gli individui;
- Riguarda tutte le differenze senza pensarle in modo deficitario, ma pensate come modi personali di porsi nelle diverse relazioni e interazioni che si sviluppano all'interno della società;
- Porta al cambiamento del sistema culturale e sociale per favorire la partecipazione attiva e completa di tutti gli individui;
- Mira all'eliminazione di ogni tipo di discriminazione;
- Tende alla costruzione di contesti inclusivi capaci di includere le differenze di tutti;
- Si pone a distanza rispetto alla concezione di "abilismo" (discriminazione nei confronti di persone diversamente abili e, più in generale, il presupporre che tutte le persone abbiano un corpo abile) e di "normativa" (disposizioni e principi che regolano un ambito);
- L'inclusione sociale considera la disabilità non come una caratteristica interna all'individuo che crea il non funzionamento, ma come un deficit che si pone "all'interno dei processi disabilitanti prodotti da contesti, saperi disciplinari, organizzazioni e politiche incapaci di fornire una risposta adeguata alle differenze delle persone.

IL CONCETTO CHIAVE

E' quello della

CENTRALITÀ DELLA PERSONA.

Ci sono tradizioni filosofiche, oltre che pedagogiche dietro, riferite al personalismo cristiano, all'attivismo, ad altri apporti della ricerca.

Ogni persona è UN UNICUM, portatore di bisogni, ma anche di potenzialità di sviluppo, in grado di dare un apporto specifico e significativo alla società e/o al gruppo.

IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE

La Costituzione della Repubblica italiana, nel 1947 all'art. 3
"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"
disegna un'eguaglianza formale, accompagnata da una eguaglianza sostanziale, che prevede il diritto ad una dignità della "persona", che deve essere messa in grado di esprimere pienamente le proprie attitudini personali. Nel secondo comma il Costituente pone l'accento sul fatto che non basta l'enunciazione di principio, ma occorre garantire a tutti le medesime opportunità (...*rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona*).

IN PEDAGOGIA

le componenti psicologiche, socio-affettive e funzionali

Il ruolo delle emozioni nel processo di apprendimento

(Vygotskij , Piaget, Gardner, Goleman...)

Le diverse forme di intelligenza

(Gardner)

L'apprendimento cooperativo

(Lewin, Vygotskij)

L'INCLUSIONE NELLA SFERA EDUCATIVA

É un approccio complessivo che:

- guarda alla globalità delle sfere: educativa, sociale e politica;
- prende in considerazione tutti gli alunni;
- considera la diversità come un punto di forza (diversità non intesa soltanto come disabilità, ma nella sua accezione generale, poiché ognuno ha bisogni educativi specifici → personalizzazione);
- interviene prima sui contesti e poi sull'individuo (ambito della didattica);
- trasforma la risposta specialistica in una risposta ordinaria** e per farlo usa il costrutto di empowerment, il quale mette al centro di tutti i processi decisionali l'individuo stesso e i suoi familiari

LA MATRICE DI PENSIERO

giustizia e solidarietà

“ non c'è peggiore ingiustizia
che far parti eguali
tra diversi ”

(Don Milani, “Lettera a una
professoressa”, 1967)

SEGREGAZIONE
INSERIMENTO
INTEGRAZIONE
INCLUSIONE

L'inclusione descrive il processo per la cui la scuola cerca di rispondere agli alunni come persone, riconsiderando la sua organizzazione e la sua offerta curricolare.

Le scelte fondanti:

- accettare la diversità
- assicurare la partecipazione attiva
- sviluppare pratiche di collaborazione
- costruire una scuola che impara da se stessa e promuove il cambiamento e lo sviluppo

IL VIAGGIO

- dalle scuole speciali, alle scuole normali, alle **scuole comuni**
- da handicappati o minorati, a disabili, a diversamente abili, **a soggetti con disabilità**



Il viaggio - Massimo Marchetti

UN PROCESSO CHE VIENE DA LONTANO...

Le principali tappe che riguardano la **DISABILITÀ**:

Art. 3 ed Art. 34 Costituzione

Legge 517 del 1977

Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987,

Legge 104 del 1992, che è il primo intervento legislativo di carattere organico, relativo cioè all'intero orizzonte esistenziale della persona disabile.

Le norme con specifico riferimento al sistema d'istruzione sono state riprese nel D.Lgs. 297/94, T.U. (capo IV artt. 312-318).

Notiamo, in particolare l'enunciazione all'art. 314, c. 3 :

«L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da **difficoltà di apprendimento** né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.»

Le linee guida del MIUR sull'integrazione degli alunni con disabilità(4 agosto 2009, prot. n. 4274)

I decreti legislativi n. 62 e n. 66 del 2017 su delega della Legge 107/2015

Le norme in materia di DSA

la Legge 170 del 18/10/2010

il Decreto Ministeriale n. 5669 del 12.07.2011

Le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento – 2011

Il decreto legislativo n. 62/2017.

LA LEGGE 517/77, in una stagione di grandi cambiamenti anche in pedagogia

E' una legge che non parla tanto dell'handicap, ma della scuola e di come può diventare inclusiva, per **TUTTI**, perché smantella una serie di **TOTEM** della scuola tradizionale:

- l'insegnante che lavora da solo
- la classe come unico riferimento
- l'aula come contenitore rigido
- la valutazione soprattutto sommativa

LA LEGGE 517/77

Afferma nuove modalità di organizzazione e di proposta dell'attività educativo-formativa a scuola:

- i docenti come comunità professionale
- il lavoro a gruppi aperti
- il laboratorio didattico
- la verifica formativa, in una dimensione di accompagnamento del processo educativo

LA LEGGE 517/77

Si passa dal piano di lavoro individuale alla programmazione curricolare . Si afferma la necessità di una forte corresponsabilità culturale degli operatori scolastici.

Si passa dall'inserimento all'**INTEGRAZIONE** che è possibile solo se si realizza la **riorganizzazione complessiva del fare scuola**, che riguarda **TUTTI GLI ALUNNI**.

Si istituzionalizza la presenza di un **insegnante di sostegno**, assegnato **alla classe** che accoglie l'alunno disabile.

L'AUTONOMIA SCOLASTICA

verso un sistema scolastico policentrico

Legge 15 marzo 1997 - capo IV, art. 21

Autonomia delle istituzioni scolastiche

UNA RIVOLUZIONE COPERNICANA

- dalla cultura dell'atto a quella del risultato
- dalla logica dell'adempimento burocratico a quella della progettualità
- dalla logica dei programmi alla logica degli apprendimenti

DPR 8 marzo 1999, n. 275

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

L'AUTONOMIA SCOLASTICA è regolata da un'apposita disposizione (Regolamento) che ne definisce le diverse modalità di attuazione.

Le istituzioni scolastiche, pur facendo parte del sistema scolastico nazionale, hanno una propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa.

Operano comunque nel rispetto delle norme generali sull'istruzione emanate dallo Stato.

Il Regolamento, oltre a dettare criteri e modalità per l'autonomia didattica, organizzativa e gestionale, dà indicazioni su come ciascuna istituzione scolastica deve definire il proprio Piano triennale dell'Offerta Formativa e, all'interno del PTOF, **il curriculum didattico**.

LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA IN UNA PROSPETTIVA DIVERSA

Nella scuola dell'Autonomia lo studente è al centro e alla base dell'azione educativa, ma non più come individuo astratto, tipicizzato. Viene ricollocato nella molteplicità dei contesti naturali, storico-sociali, culturali e valorizzato nella specificità dei suoi bisogni e delle sue potenzialità in *quella altrettanto specifica situazione.*

Costruire il curricolo di scuola, in tal senso, può consentire più facilmente di valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni e *intervenire nei riguardi delle diversità perché non diventino disuguaglianze.*

L'Autonomia come potenziale strategico-operativo per l'approccio ai bisogni educativi speciali

L'autonomia scolastica si configura come un articolato dispositivo di mezzi, di opportunità e di risorse per raggiungere l'obiettivo prioritario del successo scolastico di **tutti gli alunni**.

Può essere strumento e risorsa attraverso cui adottare metodi di lavoro, tempi di insegnamento, soluzioni funzionali nella realizzazione dei piani dell'offerta formativa a soddisfare bisogni, esigenze e vocazioni di **ciascun alunno**.

Consente di dare al servizio scolastico **flessibilità, diversificazione, differenziazione, efficienza ed efficacia** e di realizzare l'integrazione, anche attraverso il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture e l'introduzione e la diffusione di tecnologie innovative.

IN ORDINAMENTO, IL DIRITTO DI TUTTI I RAGAZZI ALLA PERSONALIZZAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

La legge 53 del 2003 segna il riconoscimento del diritto di tutti i ragazzi alla personalizzazione dell'apprendimento, visto che impone di riconoscere e valorizzare le diversità individuali attraverso piani di studio personalizzati per i singoli alunni, per tutti i singoli alunni, e non solo per gli alunni con disabilità, perché tutti i singoli alunni sono diversi l'uno dall'altro.

Il decreto legislativo 59/2004 vincola le scuole di ogni ordine e grado ad applicare i piani di studio personalizzati che implicano un percorso di apprendimento rapportato alle potenzialità di sviluppo dell'allievo, o del gruppo di allievi, e caratterizzato da:

- organizzazione dell'oggetto di studio in forme adeguate ai livelli di competenza effettivamente raggiunti
- programmazione di attività per successivi stadi di sviluppo
- adattabilità e flessibilità

LA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO

FINALITÀ EDUCATIVE E COMPITI FORMATIVI DEI DIVERSI LIVELLI DI SCOLARITÀ

Mettere davvero al centro la persona significa promuovere lo sviluppo delle capacità di ognuno tramite la valorizzazione

- delle attitudini
- dei talenti,
- degli stili cognitivi

Ciò implica la sperimentazione e l'utilizzo delle più varie e flessibili strategie didattiche.

LE DISPOSIZIONI MINISTERIALI IN MATERIA DI BES

- **DIRETTIVA MINISTERIALE 27 DICEMBRE 2012** : «STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA», documento emanato dal Dipartimento per l'Istruzione . Direzione generale per lo studente , l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione e firmato dal Ministro Profumo;
- **C.M N. 8 DEL 6 MARZO 2013**:INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DIRETTIVA, emanata dal Dipartimento per l'Istruzione, a firma del capo Dipartimento, Lucrezia Stellacci.
- **ORDINANZA MINISTERIALE N. 13 DEL 24 APRILE 2013**, Esami di Stato 2012/2013: art. 18. c.4 «alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura»
- **NOTA prot. 01551 del 27 GIUGNO 2013**. Il PAI e le modalità di richiesta delle risorse di sostegno.
- **NOTA prot. n. 2563 del 22 novembre 2013** – Chiarimenti
- **LINEE GUIDA PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI**, prot. n. 4233 del 19.02.2014
- **SCHEDA** per lo svolgimento PROVE NAZIONALI INVALSI a.s.2013-2014
- **ORDINANZA MINISTERIALE N.37 del 19 MAGGIO 2014**, Esami di Stato 1013/2014: art.7, 13, 18 «candidati con BES»
- **NOTA prot. n. 3587 DEL 3 GIUGNO 2014** - Svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione per alunni con BES
- **LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI**, prot. 7443 del 18 dicembre 2014

I BES

All'origine della Direttiva del 27 dicembre 2012

Il termine rimanda a studi e riflessioni collegate al sistema di concettualizzazione del funzionamento umano dell'ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) e alla prospettiva con cui l'OMS nel 2002 legge la situazione di salute e di funzionamento di una persona.

Il modello ICF è la base per la diagnosi funzionale e per il riconoscimento dei «bisogni educativi speciali»


In Italia grande approfondimento a queste tematiche, con riferimento specifico ai processi di apprendimento, ha dedicato il prof. Dario Ianes del Centro Studi Erickson e dell'Università di Bolzano.

Il concetto di salute che sta alla base del modello ICF

SALUTE NON E' ASSENZA DI MALATTIA, MA
BENESSERE PSICOFISICO

Salute e funzionamento sono la risultante di un'interconnessione complessa, globale e multifunzionale tra una serie di fattori:

- condizioni fisiche
- funzioni e strutture corporee
- attività personali
- partecipazione sociale
- fattori contestuali (ambientali e personali)



Il bisogno educativo speciale

Quando si determina un bisogno educativo speciale?

Quando il soggetto osservato presenta problemi di funzionamento rispetto ad una o più polarità del modello.

Un alunno con BES è un alunno con apprendimento, sviluppo e comportamento in uno o più dei vari ambiti e competenze, rallentato o problematico e questa problematicità è riconosciuta per i danni che causa al soggetto stesso.

Questi rallentamenti o problematicità possono essere globali e pervasivi (es. autismo), specifici (es. DSA), settoriali (es. disturbi da deficit di attenzione con iperattività) e più o meno gravi, permanenti o transitori. I fattori causali possono essere a livello organico, psicologico, familiare, sociale, culturale, ecc.

Il bisogno educativo speciale

In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione, ecc,) si connotano per qualcosa di particolare, di «speciale».

L'alunno necessita allora di approcci educativi, didattici, psicologici personalizzati.

I contenuti della DIRETTIVA

Di fronte alla complessità delle “problematiche” che presentano gli alunni nelle nostre scuole, intende far proprio **un approccio decisamente educativo**, «per il quale l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta»

Riconosce l’apporto anche sul piano culturale del modello diagnostico ICF e **tenta di definire normativamente l’innalzamento del livello di inclusività della scuola italiana.**

Va a identificare un’area vasta di svantaggio scolastico: certificato, non necessariamente certificato, non sempre certificabile.

LA DIRETTIVA BES: tre grandi sottocategorie

1. DISABILITÀ
2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (a loro volta da distinguere in DSA / deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria e in più, per la comune origine in età evolutiva, disturbo dell'attenzione e dell'iperattività)
3. AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIO - ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Disabilità	DSA e Disturbi Evolutivi Specifici	Area dello svantaggio socio-economico - linguistico e culturale
tutte	<ul style="list-style-type: none">• DSA• disturbi specifici del linguaggio• disturbo della coordinazione motoria, della disprassia,• disturbo dello spettro autistico lieve• A.D.H.D• Disturbo oppositivo provocatorio;• disturbo della condotta;• disturbi d'ansia e dell'umore• Funzionamento cognitivo limite• comorbilità	<p>Svantaggi derivanti da :</p> <ul style="list-style-type: none">• motivi fisici,• motivi biologici,• motivi fisiologici• motivi psicologici,• motivi sociali• motivi economici <p>• difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana</p> <p>• Interazioni tra i motivi</p>

RISCONTRI DOCUMENTALI

Disabilità	DSA e Disturbi Evolutivi Specifici	Area dello svantaggio	
		Socio - economico-culturale	linguistico - culturale
certificazioni	<p>•DSA: certificazioni Anche in attesa del rilascio della certificazione, si devono comunque accertare le difficoltà e adottare un piano didattico individualizzato e personalizzato</p> <p>•Altri disturbi: relazioni di specialisti, considerazioni pedagogiche e didattiche, riscontri oggettivi di difficoltà</p>	<p>Svantaggi diversi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnalazioni ai o dai servizi sociali • relazioni di eventuali esperti • considerazioni pedagogiche e didattiche dei docenti • riscontri oggettivi 	

Gli alunni con disabilità

I NOSTRI RIFERIMENTI FONDAMENTALI

LA LEGGE 104/1992

E' un intervento legislativo di carattere organico, relativo cioè all'intero orizzonte esistenziale della persona disabile (dall'asilo alla vecchiaia), ne sancisce pienamente i diritti e definisce il quadro degli interventi dello stato per l'assistenza e l'integrazione sociale.

L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Art. 12 - Diritto all'educazione e all'istruzione

Art. 13 - Integrazione scolastica

Art. 14 - Modalità di attuazione dell'integrazione

Art. 15 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica

Art. 16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

I NOSTRI RIFERIMENTI FONDAMENTALI

Le norme della Legge 104 con specifico riferimento al Sistema d'istruzione sono state riprese nel D. Lgs. 297/94, Testo Unico in materia di istruzione

CAPO IV - Alunni in particolari condizioni

Sezione I - Alunni handicappati

Paragrafo I - Diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato

Art. 312 - Principi generali

Art. 313 - Soggetti aventi diritto

Art. 314 - Diritto all'educazione ed all'istruzione

Art. 315 - Integrazione scolastica

Art. 316 - Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica

Art. 317 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica

Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

LA CERTIFICAZIONE

Come cambia dalla legge 104 al Decreto del Presidente del Consiglio n. 185 del 2006 , al Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, N. 66 ; la nota MIUR prot. 4902 del 19 settembre 2013 sulle certificazioni per gli alunni con sindrome di Down.

LA LEGGE 104/1992 per la scuola

L'art. 12 sancisce il diritto all'integrazione in ogni ordine e grado di scuola, sottolineando che il diritto all'educazione *non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.*

L'art. 13 ribadisce che **l'integrazione stessa si realizza nelle classi "comuni"** e che in tutte le scuole di ogni ordine e grado sono garantite le attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. Nella scuola secondaria superiore le attività di sostegno sono strutturate secondo aree disciplinari. Si conferisce **la con-titolarietà** delle sezioni e classi in cui insegnano, ai docenti specializzati, specificando inoltre che essi partecipano a tutte le attività scolastiche degli organi collegiali, secondo la loro competenza.

L'art. 14 stabilisce l'obbligo da parte del Ministero di provvedere alla **formazione e all'aggiornamento** del personale docente, tutto il personale docente e non solo gli insegnanti di sostegno, in tema di integrazione.

L'art. 16 tratta una materia di particolare delicatezza, tuttora questione aperta in tema di integrazione dei disabili: **la valutazione del loro rendimento e delle prove d'esame che deve rapportarsi al PEI (Piano educativo individualizzato)** approvato dai competenti organi collegiali.

Art. 16. Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti é indicato, sulla base del **piano educativo individualizzato**, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. **Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.**
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

DPR 24.02.1994

IL PEI

5. Piano educativo individualizzato.

1. Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.
2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.
3. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992.

DECRETO LEGISLATIVO

13 aprile 2017, n. 66

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Le norme principali - abrogazioni e nuovo regime - dovevano entrare in vigore in vigore dal 1.01.2019 v. certificazione, profilo di funzionamento, GIT, ecc. (art. 18 e 19). **La legge di Bilancio 2018 (art.1 comma 1138) rimanda al 1 settembre 2019 l'entrata in vigore del Decreto 66, che nel frattempo verrà modificato.**

I RIFERIMENTI FONDAMENTALI

Le LINEE GUIDA del MIUR sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (4 agosto 2009, prot. n. 4274)

LE LINEE GUIDA DEL MIUR SULL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

4 agosto 2009, prot. n. 4274

Contengono un forte richiamo al lavoro comune di tutti i docenti per l'inclusione e pongono l'accento sulle Strategie didattiche e gli strumenti:

«La progettualità didattica orientata all'inclusione comporta l'adozione di strategie e metodologie favorevoli, quali l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l'apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo *in tempi*, l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici «

Mettono in evidenza come a favorire l'integrazione concorrano in grande misura anche scelte di tipo organizzativo e gestionale che interessano l'intera scuola.

Invitano a far riferimento fondamentale all'elaborazione del progetto di vita per il soggetto disabile e individuano nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) il momento concreto in cui si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione dell'alunno con disabilità.

LE LINEE GUIDA LE SCELTE FONDANTI

- ✓ Riconferma del processo innestato da L. 517/77 e definito da L. 104/92
- ✓ Riconoscimento della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (Legge 18/2009)
- ✓ Riconoscimento/ assunzione del "modello bio-psico-sociale della disabilità: *"Il modello ICF prende in considerazione i molteplici aspetti della persona, correlando la condizione di salute e il suo contesto, pervenendo così ad una definizione di "disabilità" come ad "una condizione di salute in un ambiente sfavorevole".*

LE LINEE GUIDA

LA PROGRAMMAZIONE: i punti fermi

- ✓ Costruzione condivisa del PEI
- ✓ Gruppi di lavoro orientati al Progetto di vita
- ✓ Partecipazione di tutti i docenti (sostegno e curricolari) nell'ottica della co-costruzione

LINEE GUIDA 2009

1.4 IL PROGETTO DI VITA

Il progetto di vita, parte integrante del P.E.I., riguarda la crescita personale e sociale dell'alunno con disabilità ed ha quale fine principale la realizzazione in prospettiva dell'innalzamento della qualità della vita dell'alunno con disabilità, anche attraverso la predisposizione di percorsi volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti di autostima, sia a predisporre il conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni. Il progetto di vita, anche per il fatto che include un intervento che va oltre il periodo scolastico, aprendo l'orizzonte di "un futuro possibile", deve essere condiviso dalla famiglia e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione.

II PEI

E' redatto all'inizio di ogni anno scolastico e deve coordinare i progetti didattici, educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati ed integrare attività scolastiche ed extrascolastiche.

Condiziona e contiene la programmazione didattica ed educativa individualizzata di competenza di tutti i docenti della classe e di quello di sostegno, che va necessariamente integrata con i piani di intervento di carattere sanitario, sociale e familiare.

IL PEI

Chiama in causa la responsabilità del Collegio dei docenti di programmare nel P(T)OF e di attuare iniziative individualizzate di recupero e sostegno.

La costruzione del percorso individualizzato di apprendimento deve considerare:

- i livelli di partenza
- la progressione di traguardi orientati da verificare in itinere
- il traguardo di apprendimento, ma soprattutto ...
- un puntuale itinerario di insegnamento.

Che cosa ci deve essere nel PEI

- organizzazione del lavoro
- metodologia di interventi
- definizione dei diversi ruoli
- i tempi, le modalità, i criteri della valutazione intermedia e finale

I diversi ruoli: il docente di sostegno

Assume la contitolarità della classe. Ha compiti di coordinamento e di diretto lavoro con l'alunno, ma non esaurisce l'intervento di sostegno.

Non è certo l'unico responsabile del Piano educativo individualizzato per l'alunno disabile - che è invece frutto di una corresponsabilizzazione di tutti i docenti, degli operatori sociali e sanitari e della famiglia - ma è il perno, il regista, il garante di un equilibrato funzionamento collettivo.

I diversi ruoli: il docente di classe

Ha la responsabilità diretta nei confronti dell'alunno con disabilità per garantire la cura del percorso individualizzato e l'effettiva integrazione nella classe. Realizza la concreta integrazione professionale con l'insegnante di sostegno.

IL GLH Operativo (GLHO)


Lo compongono:

- insegnanti curricolari
- insegnante di sostegno
- genitori
- operatori impegnati nel caso concreto per conto di ASST, Comune
- ogni altro professionista coinvolto direttamente

CONOSCERE

attraverso osservazione, dialogo, pianificazione

Raccolta e sistematizzazione delle
informazioni



- Famiglia
- Servizi Sanitari
- Strutture educative
(continuità scolastica, centri educativi, società
sportive, ecc.)
- Scuola

SINTETIZZARE


Le informazioni raccolte nell'osservazione vengono confrontate e sintetizzate nelle aree significative:

- condizioni corporee;
- funzioni corporee;
- strutture corporee;
- attività personali;
- partecipazione sociale;
- fattori contestuali ambientali;
- fattori contestuali personali

E' UTILE CREARE UNA VERA E PROPRIA TABELLA, definendo i PUNTI di forza e i PUNTI di debolezza dell'alunno

Punti di forza	Punti di debolezza
Ottima capacità di comprensione del linguaggio scritto	Ritardo nel linguaggio espressivo verbale.

IL PROCESSO CHE ABBIAMO DESCRITTO



LA VALUTAZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Decreto legislativo n. 62/2017

Alunni disabili e dsa

Nel Decreto sono contenuti elementi innovativi per quanto riguarda la valutazione degli alunni con disabilità e con disturbo specifico di apprendimento. Non vengono esaminate le modalità di valutazione degli alunni con BES non certificati.

DL 62/2017

La valutazione nel I ciclo –

Capo II, Art. 2

Si mantiene l'utilizzo del voto in decimi

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, é espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.

DL 62/2017

La valutazione nel I ciclo – Art. 2

I docenti di sostegno

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione é espressa congiuntamente.

DL 62/2017

Validità dell'anno scolastico

nella scuola secondaria di primo grado – Art. 5

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni **è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, **il consiglio di classe accerta e verbalizza**, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, **la non validità dell'anno scolastico** e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

DL 62/2017

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e dsa - Art. 11

Alunni con disabilità

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e dsa - Art. 11

Alunni con disabilità – Esame di Stato

5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

6. per lo svolgimento dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. **le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.**

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e dsa - Art. 11

Alunni con disabilità – Esame di Stato

8. **Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo.** Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

DL 62/2017

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e dsa - Art. 11

Alunni con disabilità – Prove Invalsi

4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova **ovvero l'esonero della prova.**

ESAME DI STATO PER LE STUDENTESSE E STUDENTI CON DISABILITÀ E DSA

Capo III, art.20

1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di stato conclusivo **del secondo ciclo di istruzione** secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il Consiglio di Classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.

2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. **Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.** nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate

Art. 318 T.U.- valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del **piano educativo individualizzato**, per quali discipline siano stati adottati particolari **criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno** siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, **prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.**
3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite **prove equipollenti e tempi più lunghi** per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. **Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.**

ALUNNI CON DISABILITÀ
I PERCORSI POSSIBILI
NELLA SECONDARIA DI II GRADO

Programmazione riconducibile ai cosiddetti OBIETTIVI MINIMI previsti dalla programmazione di classe, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001)

Gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe

Per gli studenti è possibile prevedere:

1. un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
2. un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).

LE PROVE EQUIPOLLENTI

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.

Le prove equipollenti possono consistere in:

1. MEZZI DIVERSI
2. MODALITA' DIVERSE
3. CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO (semplificazione)
4. TEMPI PIÙ LUNGI nelle prove scritte.

ALUNNI CON DISABILITÀ
I PERCORSI POSSIBILI
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Programmazione NON riconducibile a quella prevista per la classe in cui è inserito l'alunno disabile

La Programmazione è differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibili ai traguardi di apprendimento ministeriali.

E' necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).

Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l'alunno deve seguire la programmazione di classe.

LA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA

La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I.

Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.

Gli alunni possono partecipare agli esami di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite, utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94)

E' POSSIBILE DURANTE IL PERCORSO DI STUDI IL PASSAGGIO DA UNA PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI AL PROGETTO DIFFERENZIATO E VICEVERSA?

Personalizzazione significa rispondere ai bisogni educativi dell'alunno che possono mutare, per cui è ampiamente possibile modificare l'intervento didattico in relazione all'evolversi del processo di apprendimento.

Va rispettato assolutamente il principio di trasparenza e perseguito con pienezza il coinvolgimento della famiglia nelle scelte.

Il passaggio da una programmazione all'altra implica la formalizzazione da parte del Consiglio di Classe e scelte conseguenti, anche in materia di recupero di competenze eventualmente non conseguite,

Va valutata con grande attenzione la scelta di modifiche nelle programmazione educativa nell'ultimo anno del corso.

ESAME DI STATO PER LE STUDENTESSE E STUDENTI CON DISABILITÀ E DSA

Capo III, art.20

3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame la commissione **puo' avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'ultimo anno scolastico.**

4. La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.

ESAME DI STATO PER LE STUDENTESSE E STUDENTI CON DISABILITÀ E DSA

Capo III, art.20

5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione **prove non equipollenti** a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato **o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo** recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

7. Al termine dell'esame di stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.

PROVE INVALSI II ciclo STUDENTI CON DISABILITÀ

8. Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il Consiglio di Classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

Gli alunni con DSA

Legge 170 dell' 8 ottobre 2010

I CONTENUTI

Art. 1

Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

DSA: come si manifestano

in presenza di

1. capacità cognitive adeguate (85 o +),
2. assenza di patologie neurologiche focali
3. assenza di deficit sensoriali e motori
4. assenza di evidente svantaggio socio-culturale

I DSA costituiscono limitazioni importanti per alcune attività della vita quotidiana a causa della mancata automatizzazione delle abilità di base (*leggere, scrivere, far di conto*)

DIFFICOLTÀ O DISTURBO?

difficoltà

- Non innata
- Modificabile con interventi didattici mirati e potenziamento cognitivo pianificato, monitorato e verificato
- Automatizzabile anche se in tempi dilatati

disturbo

- Innata
- Resistente all'intervento didattico
- Resistente ad interventi volti all'automatizzazione

LA CERTIFICAZIONE

Art. 3 Legge 170

Diagnosi

1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

(...)

REGIONE LOMBARDIA

Nota del 5.07.2011 Direzione Generale della Sanità

Certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA)

Precisa che la diagnosi di DSA può essere effettuata

- dalle UOMPIA delle strutture pubbliche e private accreditate
- in alternativa, da operatori di altre strutture specialistiche che abbiano in carico gli utenti (v. elenco accreditati).

In entrambi i casi, essa deve avvenire secondo i criteri previsti dalle Linee di indirizzo regionale per la NPIA (DGR 6860/2008) e dalla Consensus Conference nazionale per i DSA del 2007.

Per la diagnosi di DSA sono necessari:

- la presenza di un'equipe multiprofessionale con competenze specifiche, che includa il neuropsichiatra infantile, lo psicologo e il terapeuta del linguaggio
- l'utilizzo per la valutazione della testistica validata e standardizzata indicata dalla Consensus Conference esplorando le necessarie componenti cognitive, psicologiche, neurologiche, sensoriali e neuropsicologiche.

Ai genitori va restituita una relazione clinica chiara e dettagliata, con allegata l'indicazione dei test effettuati e dei punteggi conseguiti.

In caso di dubbio, l'ente che riceve la certificazione può richiedere un parere all'UOMPIA.

LE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA

ATTENZIONE ALLA DIMENSIONE EMOTIVA E RELAZIONALE

« È importante che il **bambino si senta protagonista di piccoli successi**. Sono quindi necessari la flessibilità nelle proposte didattiche, il successo, le gratificazioni, la finalizzazione delle attività»

«**assumere atteggiamenti incoraggianti, evitando di incrementare l'ansia e gratificando anche i minimi risultati degli alunni con difficoltà**, che non dovrebbero mai essere allontanati dai compagni e dalle attività del gruppo classe»

«Il successo nell'apprendimento è l'immediato intervento da opporre alla **tendenza degli alunni o degli studenti con DSA a una scarsa percezione di autoefficacia e di autostima**. La specificità cognitiva degli alunni e degli studenti con DSA determina, inoltre, per le conseguenze del disturbo sul piano scolastico, **importanti fattori di rischio per quanto concerne la dispersione scolastica dovuta, in questi casi, a ripetute esperienze negative e frustranti durante l'intero iter formativo** «

«**dispensare l'alunno o lo studente con DSA da alcune prestazioni**, oltre a non avere rilevanza sul piano dell'apprendimento – come la lettura ad alta voce in classe – **evita la frustrazione collegata alla dimostrazione della propria difficoltà**»

Decreto Ministeriale n. 5669 del 12.07.2011

Articolo 5 -Interventi didattici individualizzati e personalizzati

1. La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un **Piano didattico personalizzato**, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.

LE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA

L'AZIONE

Si deve predisporre un percorso didattico mirato (il **Piano didattico personalizzato**) con l'indicazione delle strategie da adottare, delle attività di recupero, degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, delle forme di verifica e valutazione ad hoc. Il tutto nel fondamentale raccordo con la famiglia, con cui va stipulato un chiaro patto educativo-formativo.

DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA

Didattica individualizzata

Individualizzato è l'intervento calibrato sul singolo, in particolare per migliorare alcune competenze deficitarie o per potenziare l'automatizzazione di processi basilari

Gli obiettivi sono comuni alla classe, le metodologie diverse.

Applicazione di differenti strategie didattiche per acquisire le competenze chiave

Principio dell'uguaglianza finale (esame)

Ruolo centrale degli insegnanti

Didattica personalizzata

- L'azione formativa personalizzata ha, in più, l'obiettivo di dare a ciascun alunno l'opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità
- Possono porsi *obiettivi diversi per ciascun* discente.
- Personalizzata è la didattica che offre a ciascun alunno l'opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità attraverso un lavoro in classe diversificato
- L'alunno è costruttore del proprio apprendimento.
- L'insegnante calibra l'offerta didattica sulle specificità dello studente e definisce un lavoro mirato utilizzando le sue abilità più funzionanti
- La capacità di autodirezione di chi apprende è fondamentale

LE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA

GLI STRUMENTI COMPENSATIVI

Sono strumenti didattici o tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

Tali strumenti sollevano il soggetto da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza

facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.

LE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA

GLI STRUMENTI COMPENSATIVI

- ✓ sintesi vocale
- ✓ registratore
- ✓ programmi di videoscrittura con correttore ortografico
- ✓ calcolatrice
- ✓ altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali

LE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA

LE MISURE DISPENSATIVE

Sono interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento. Prevedono Anche la possibilità di assegnare maggior tempo per lo svolgimento di una prova o di far svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmente significativo, ma ridotto.

Legge 170 dell' 8 ottobre 2010

LE LINGUE STRANIERE

Art. 5

Misure educative e didattiche di supporto

(...)

c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, **la possibilità dell'esonero.**

Decreto Ministeriale n. 5669 del 12.07.2011

LA QUESTIONE DELLE LINGUE STRANIERE

Articolo 6- Forme di verifica e di valutazione

4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. (...)

5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).

In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali - sostitutive delle prove scritte - sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all'università.

6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono - su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e dsa - Art. 11

Alunni con DSA

9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, **la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato** predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, **mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi** di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e dsa - Art. 11

Alunni con DSA – Esame di Stato

11. Per **l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo** di istruzione la commissione puo' riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, **tempi più lunghi di quelli ordinari**. Per tali alunne e alunni puo' essere consentita la utilizzazione di **apparecchiature e strumenti informatici** solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede **la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera**, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

DL 62/2017

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e dsa - Art. 11

Alunni con DSA – Esame di Stato

13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, **è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. in sede di esame di stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.**

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e dsa - Art. 11

Alunni con DSA – Prove INVALSI

14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA **dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera NON sostengono la prova nazionale di lingua inglese** di cui all'articolo 7.

ESAMI DI STATO II ciclo

STUDENTI CON DSA

13. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, **la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato.**

In sede di esame di stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 5.

Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

PROVE INVALSI II ciclo

Studenti con dsa

14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il Consiglio di Classe puo' disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.

Le studentesse e gli studenti con **DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.**

Gli alunni con BES : le scelte pedagogiche

Scuola e BES: lo scenario

- L'ampliamento delle funzioni della scuola (dalla scuola per tutti alla scuola per ciascuno)
- Il disagio scolastico come dato strutturale
- Il disagio scolastico come dato plurale

LA TERZA CATEGORIA

Studenti con gravi difficoltà legate all'area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale

Scuola e BES: lo scenario

- Il disagio scolastico come dato dinamico
- Il disagio scolastico come una situazione che può richiedere il concorso di molti attori



Scuola e BES: lo scenario

Il rispondere alle situazioni di BES richiede un processo non confinabile in automatismi, ma che richiede valutazione pedagogica.

Disabilità	Disturbi evolutivi specifici		Svantaggio socio-economico-culturale
<p>‘OBBLIGO’ PEI</p>	<p>DSA</p> <p>«Obbligo PDP»</p>	<p>Deficit del linguaggio Deficit coordinazione motoria Deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività - ADHD Funzionamento intellettuale limite (al confine tra disabilità e disturbo specifico)</p> <p>PDP FACOLTATIVO</p>	<p>PDP FACOLTATIVO</p>

La Circolare n. 8 del 6 marzo 2013

LE INDICAZIONI OPERATIVE

Sono i Consigli di classe a decidere, anche in assenza di certificazione, dove è opportuna e necessaria l'adozione della personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative. Possono attivare percorsi didattici personalizzati per il tempo strettamente necessario al superamento del bisogno. I Consigli di classe (o i team docenti) devono monitorare l'efficacia degli interventi.

Viene **rilanciata la progettazione didattico-educativa per es. calibrata sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita, che viene definita più utile di misure dispensative e compensative.**

Il percorso ipotizzato va esplicitato in un Piano Didattico Personalizzato, che è deliberato dal C. di classe e sottoscritto da DS, docenti e famiglia.

PARTIRE DALL'ANALISI DELLA CLASSE

- ✓ Perché è nelle dinamiche della classe che vanno rilevati i Bes
- ✓ Perché per rispondere ai Bisogni Educativi Speciali di alcuni alunni è necessario riprogettare le azioni in classe

Darsi un metodo

- Rilevare – osservare
- Valutare - decidere
- Elaborare e attivare strategie
- Verificare e valutare

Esempio di mappa orientativa per l'osservazione

CONDIZIONI DI SALUTE
•l'alunno presenta problemi di salute tali da determinare un funzionamento fisico, emotivo o relazionale problematico?

FUNZIONI E STRUTTURE CORPOREE
FUNZIONI MENTALI

- L'alunno ha difficoltà ad orientarsi nello spazio ?
- L'alunno ha difficoltà ad orientarsi nel tempo ?
- L'alunno ha difficoltà a costruirsi un'adeguata immagine di sé ?
- L'alunno ha difficoltà percettive/sensoriali ?
- L'alunno ha difficoltà cognitive di base (acquisizione, organizzazione e applicazione di esperienze e conoscenze)?
- L'alunno ha difficoltà di memoria ?
- L'alunno ha difficoltà di articolazione di fonemi o parole ?
- L'alunno manifesta disprassia verbale ?
- L'alunno ha difficoltà a controllare le proprie emozioni?

ATTIVITA`

- L'alunno ha difficoltà a mantenere e focalizzare l'attenzione ?
- L'alunno ha difficoltà nella lettura decifrativa?
- L'alunno ha difficoltà a comprendere quanto legge ?
- L'alunno ha difficoltà nella scrittura (ortografia, sintassi, lessico, grafia...) ?
- L'alunno ha difficoltà nella conoscenza dei numeri e nel calcolo?
- L'alunno ha difficoltà nelle abilità di studio ?
- L'alunno ha difficoltà ad intraprendere, eseguire, portare a termine un compito?
- L'alunno ha difficoltà nella comprensione e produzione del linguaggio verbale ?
- L'alunno ha difficoltà relazionali con i pari o gli adulti ?

PARTECIPAZIONE

- L'alunno assume un comportamento non adattivo alle richieste e al contesto ?
- L'alunno assume comportamenti problematici ?
- L'alunno ha difficoltà nella gestione dei conflitti ?
- L'alunno ha difficoltà nella stima del pericolo ?
-

FATTORI AMBIENTALI

FATTORI PERSONALI

GRIGLIA DI RILEVAZIONE SINTETICA

NOMI ALUNNI	PRESENZA DI PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA CONDIZIONE DI SALUTE	PRESENZA DI PROBLEMATICHE LEGATE AL FUNZIONAMENTO COGNITIVO DELL'ALUNNO	PRESENZA DI PROBLEMATICHE LEGATE ALL'ATTIVITA' DELL'ALUNNO	PRESENZA DI PROBLEMATICHE LEGATE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ALUNNO
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Alcune domande in merito alla decisione di elaborare il PDP

- a) Vi è bisogno di un intervento didattico particolarmente strutturato?
- b) Che vantaggio c'è nella definizione formale di un piano didattico personalizzato? È fattibile? Vi sono contro indicazioni?

Personalizzare non significa operare al ribasso

- La prospettiva della didattica a misura di ciascuno non può però essere declinata al ribasso.
- La didattica 'inclusiva' non può essere interpretata come un movimento di riduzione dei carichi didattici e degli obiettivi.

LE LINEE GUIDA PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 2014 qualche puntualizzazione rispetto alle norme sui BES

Un richiamo alla complessità che caratterizza le nostre scuole.

Chi sono gli alunni di origine straniera ? Un «*pianeta*» da esplorare

- alunni con cittadinanza non italiana nati in Italia/non nati in Italia, scolarizzati in Italia/NAI
- alunni con ambiente familiare non italofono
- minori non accompagnati
- alunni figli di coppie miste
- alunni arrivati per adozione internazionale
- Studenti universitari con cittadinanza straniera

Gli alunni stranieri tutti BES?

2014 - Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri

«Gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e **solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato (v. nota ministeriale del 22 novembre 2013). Si fa in questo caso riferimento soprattutto agli alunni neo-arrivati ultratredicenni provenienti da paesi di lingua non latina»**

ATTENZIONE A NON CADERE (pure con finalità apprezzabili) IN DISCRIMINAZIONI

LA VALUTAZIONE: gli alunni stranieri

La normativa precedente (DPR 394/1999, art. 45; DPR n.122/2009 Regolamento sulla valutazione scolastica) prevedeva che gli alunni con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, fossero valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Il Decreto n 62/2017 ha confermato tale linea di indirizzo.
Articolo 1 , comma 8

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

La valutazione degli alunni con BES

Come abbiamo già detto, non sono state previste dalla normativa attuale particolari modalità di verifica e valutazione degli alunni BES per i quali il team/consiglio di classe abbia deciso di stilare un PDP. I riferimenti non possono che essere alla normativa pre-vigente

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES

In numerose ordinanze sugli Esami di Stato si precisa come per gli alunni con BES (non con disabilità o dsa) per cui è stato elaborato un PDP agli Esami di stato **possano prevedersi solo misure compensative**. Il MIUR ha inteso puntualizzare e circoscrivere con successivi interventi la portata di applicazione di misure specifiche a tutte le situazioni di BES non certificati ai sensi della Legge 104 o della Legge 170 e ha invitato i docenti a valorizzare soprattutto una didattica flessibile e innovativa.

Il percorso di rimodulazione è sfociato nella nota prot. n. 1143 del 17.05.2018 «L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno», uno degli ultimi atti del precedente governo.

Oggi siamo in attesa di sviluppi e nuove interpretazioni.

LA VALUTAZIONE: un principio pedagogico fondamentale che la norma comunque non puo' annullare

La norma non impedisce, comunque, una valutazione che tenga conto dei livelli di partenza, del percorso di apprendimento dei singoli (quindi anche della storia scolastica pregressa) e del raggiungimento delle competenze e dei traguardi di apprendimento «essenziali».